



REGIONE DEL VENETO

## Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Ai Responsabili di Posizione Organizzativa e d'Ufficio

Ai dipendenti tutti

**Oggetto** : Nuovo Regolamento dell'ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità (Whistleblowing) adottato con Deliberazione n. 690 del 1° luglio 2020.  
Invio CIRCOLARE.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato, con la Delibera n. 690 del 1° luglio 2020, uno specifico *“Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001”*

La finalità del Regolamento è consentire all'Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere e per svolgere un ruolo attivo nell'opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche e recepire gli orientamenti delle linee guida e della direttiva europea in materia di whistleblowing.

Il nuovo Regolamento è in vigore dal 3 settembre scorso a seguito della avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (GU - Serie Generale n. 205 del 18.08.2020).

Il provvedimento in esame ha il pregio di disciplinare **la gestione delle segnalazioni** di illeciti da parte del whistleblower; **l'accertamento del mancato svolgimento** da parte del responsabile dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute e l'irrogazione delle relative sanzioni; **l'accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni** ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle stabilite dalle linee guida ANAC e conseguente applicazione delle relative sanzioni.

*Esu Venezia*

*Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza*

Inoltre, è disciplinato il **procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive**, e sono state introdotte modifiche nella disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione del *whistleblower* al procedimento sanzionatorio avviato dall'Autorità e snellendo l'articolazione del procedimento stesso.

Il Regolamento in esame evidenzia che la *ratio* della L. n. 179/2017 in materia di Whistleblowing è la tutela del segnalante, che è assicurata sia garantendo in ogni momento la riservatezza della sua identità, sia azionando il potere sanzionatorio di Anac nei casi di cui al comma 6 dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Le condotte illecite, di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, possono essere inviate: al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ove si è verificata la condotta illecita; all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile (sotto forma di denuncia).

Per la specifica visione del Regolamento, si rinvia alla pagina dell'Amministrazione Trasparente del sito dell'ESU : Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione > Segnalazioni di illecito - Whistleblower.

Cordiali saluti.

*Il Responsabile Prevenzione corruzione  
e trasparenza*

*Dott. Daniele Lazzarini*